



## Consiglio Regionale della Calabria

### IV Commissione

#### Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

##### Proposta di legge n. 178/10<sup>A</sup>

**“Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)”**

**Proponente P.L. 178/10<sup>A</sup>: D. Bevacqua, S. Esposito.**

**Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 21.10.2016.**

**Assegnata in data 21.10.2016 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.**

**Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 01 dicembre 2016**

**Testo sottoposto a drafting in data 06 dicembre 2016**

**Parere finanziario espresso dalla II Commissione in data 14 dicembre 2016**

#### RELAZIONE

La presente proposta di legge recante “Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)” intende modificare l'originaria legge regionale n. 21/2010 (c.d Piano Casa) attese le esigenze tutt'ora attuali di riqualificazione funzionale, energetica, architettonica e statica degli edifici, anche attraverso l'ampliamento dei volumi esistenti, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale n. 19/2002.

La legge regionale n. 21/2010 rappresenta lo strumento con cui la Regione Calabria, nell'intento di stimolare il rilancio dell'economia, ha inteso dotarsi di norme atte a dare impulso all'attività edilizia. Questo provvedimento legislativo, attraverso la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, disciplina gli interventi indirizzati a promuovere la riqualificazione degli edifici e fissa un termine entro cui presentare le istanze per eseguire interventi in conformità alla legge.

La modifica proposta si limita a prorogare, ulteriormente, il termine di cui al comma 12, art. 6 della suddetta legge portandolo al 31/12/2018.

Nel merito il testo in esame si compone di tre articoli:

- ✓ l'articolo 1 modifica il comma 12 dell'articolo 6, prorogando di fatto il termine ivi previsto dal 31/12/2016 al 31/12/2018;
- ✓ l'articolo 2 prevede la clausola neutralità finanziaria;
- ✓ L'articolo 3 rubrica l'entrata in vigore della legge, che avverrà il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

#### RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale, recando disposizioni di carattere meramente ordinamentale che non impegnano fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria. Il disegno di legge *de quo*, infatti, si limita a rinviare il termine utile a produrre ai Comuni eventuali istanze per eseguire interventi di natura edilizia.

**Art. 1**

*(Modifica all'art.6)*

1. Al comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) la parola "2016" è sostituita dalla seguente: "2018".

**Art. 2**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).